

SCHEMA TIPO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D'AMBITO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 15 bis, comma 13, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza d'ambito *inserire denominazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO)* (da qui in avanti, Conferenza) per l'esercizio delle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento e dalla Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 2

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO o loro delegati.
2. I comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali sono unitariamente rappresentati secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
3. Ai sensi della legge regionale n. 4 del 2007 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:
 - a) il Presidente;
 - b) due vicepresidenti;
 - c) il Comitato direttivo.
4. Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune. Per ciascuna carica, fermi

restando i quorum deliberativi di cui all'articolo 15 bis, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2007, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti per quattro anni ed alla scadenza sono rieleggibili; è consentito un numero massimo di due mandati. Il Presidente e i vicepresidenti decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del mandato amministrativo presso il proprio Comune.
6. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano.
7. Il Segretario della Conferenza è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.
8. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Segretario sono svolte da un dirigente del Comune sede della Conferenza, all'uopo incaricato nelle forme previste dal vigente ordinamento giuridico.
9. La Conferenza per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti si avvale dell'ufficio comune ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2007.
10. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate sul BURC e sui siti web di tutti i comuni convenzionati e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 3

Conferenza in seduta ristretta

1. La Conferenza, in caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli Sistemi Territoriali Operativi (STO) di cui all'articolo 2, comma 2 bis, lettera c) della legge regionale n. 4 del 2007, si riunisce in seduta ristretta, con la partecipazione dei sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Conferenza, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello STO.

2. La prima riunione dell'assemblea ristretta è convocata successivamente alla presa d'atto della delimitazione degli STO da parte della Regione.
3. Nel corso della prima riunione dell'assemblea ristretta, i sindaci dei comuni ricadenti nello STO eleggono il proprio rappresentante nel Comitato direttivo di cui all'articolo 15 bis, comma 9, della legge regionale n. 4 del 2007 con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Conferenza.
4. Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle norme che regolano il funzionamento delle sedute plenarie.
5. Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 4
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno STO, eletto dalla rispettiva assemblea ristretta; adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza per la relativa approvazione e supporta il Presidente per le attività previste dalla Convenzione.
2. Il Comitato direttivo per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi dell'ufficio comune.
3. Le riunioni del Comitato direttivo sono convocate dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 5.
4. Gli atti del Comitato direttivo sono pubblicati sui siti web di tutti i comuni convenzionati.

Art. 5
Convocazione della Conferenza

1. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predisponde, sentito il Comitato direttivo, il relativo ordine del giorno.
2. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione, l'ora di ritrovo e l'elenco degli

argomenti all'ordine del giorno, cui è allegata la documentazione essenziale ai fini della discussione. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

3. Nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono consultabili presso la sede dell'ufficio comune da parte degli enti ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.
4. Il Presidente nei casi d'urgenza, legati alla necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito dell'organizzazione e gestione del servizio, convoca immediatamente la Conferenza che si riunisce con preavviso di almeno ventiquattro ore entro i successivi 5 giorni.
5. Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, convoca entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricezione della richiesta la Conferenza che si riunisce in seduta straordinaria entro i successivi 15 giorni.
6. La convocazione e la documentazione allegata sono inoltrate dall'ufficio comune della Conferenza.
7. Il Sindaco di ciascun Comune ricadente nell'ATO, ovvero nello STO in riferimento al quale è convocata l'assemblea ristretta, può richiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente se non inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta, ne dà notizia in tale sede alla Conferenza.

Art. 6

Costituzione delle adunanze e deliberazioni della Conferenza

1. L'adunanza è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei componenti, rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO, ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti, rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.
2. Ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionato al numero di abitanti del Comune rappresentato, risultante dall'ultimo censimento. I sindaci che rappresentano unitariamente più comuni esercitanti in forma associata le funzioni fondamentali legate al ciclo dei rifiuti,

ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, esprimono un numero di voti proporzionato al numero complessivo di abitanti dei comuni rappresentati.

3. La Conferenza in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'ufficio comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile o in subordine delle rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe (Sindaco) in conformità all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.
5. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa determinazione approvata dalla Conferenza all'unanimità.
6. Il Presidente verifica la possibilità di partecipazione a distanza di uno o più sindaci alla seduta mediante teleconferenza. In tal caso, sono assicurate:
 - a) la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
 - b) la contestualità dell'esame e della deliberazione.
7. La votazione palese può farsi per appello nominale o per alzata di mano.
8. La votazione avviene esclusivamente per appello nominale nel caso di partecipazione a distanza alle adunanze di uno o più membri della Conferenza mediante teleconferenza.
9. Le deliberazioni della Conferenza, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
10. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti i comuni convenzionati secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 7
Segretario della Conferenza

1. Il Segretario della Conferenza, individuato ai sensi della Convenzione di costituzione della stessa, in occasione delle adunanze:
 - a) accerta la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta;
 - b) verifica la regolare costituzione dell'assemblea;
 - c) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto;
 - d) redige il verbale delle sedute;
 - e) cura la trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Conferenza agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'ufficio comune.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 8, il dirigente incaricato, e limitatamente alle adunanze nelle quali esercita le funzioni di Segretario, opera nel rispetto delle previsioni del comma 1 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 8.

Art. 8
Verbale della seduta

1. Il verbale contiene l'indicazione del nominativo dei presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.
2. I partecipanti alla seduta possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.
3. I verbali delle adunanze della Conferenza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dall'ufficio comune.

Art. 9
Approvazione del Regolamento

1. L'approvazione del presente Regolamento e delle successive modifiche sono deliberate dalla maggioranza dei componenti della Conferenza e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.

Art. 10
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle previsioni della Convenzione e delle vigenti norme statali e regionali.